

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1784)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, ZUCCALÀ, ARIOSTO e SPADOLINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 AGOSTO 1974

Norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, l'entrata in vigore della riforma tributaria ha posto l'Amministrazione finanziaria di fronte alla necessità di adempiere a nuovi più impegnativi e più gravosi compiti.

La notevole rilevanza delle innovazioni introdotte dal nuovo sistema tributario, impone agli uffici rapidità e puntualità nell'adempimento delle funzioni di rispettiva competenza, capacità di adattamento ai nuovi compiti, approfondimento di tutte le questioni via via emergenti in sede di prima attuazione della riforma. Ma di fronte a tali esigenze non contestabili, le dotazioni organiche degli uffici sono venute sensibilmente riducendosi a seguito degli esodi volontari e della conseguente indisponibilità dei relativi posti previsti dall'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, per il personale ex combattente ed assimilati, nonché dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali. Inoltre, a norma del disposto del n. 16 dell'articolo 10 della legge-delega per la riforma tributaria, deve provvedersi entro il 1° ottobre del cor-

rente anno all'attribuzione nei confronti di tutti i contribuenti di un codice fiscale e deve essere imposto l'obbligo della indicazione del numero del codice fiscale dei soggetti menzionati in atti dai quali risultano fatti o rapporti giuridici indicativi di capacità contributiva (art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605).

In dipendenza di ciò si rende necessario provvedere con la dovuta urgenza all'adeguamento ed al rafforzamento dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria per la parte attinente all'attuazione ed al coordinamento dei servizi meccanografici, adottando sistemi particolarmente celeri per il reclutamento del personale necessario.

Come è noto, il Governo aveva provveduto in materia con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260; ma il Parlamento ritenne di non approvare le relative norme avendo considerato che esse meglio trovassero sede in apposito disegno di legge da esaminarsi con la normale procedura.

A tal fine si è predisposto l'unito disegno di legge del quale raccomandiamo l'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per l'espletamento dei servizi meccanografici connessi all'istituzione dell'anagrafe tributaria i ruoli del personale di meccanografia del Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette e Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari — sono aumentati come segue:

carriera esecutiva delle imposte dirette, n. 1500;

carriera esecutiva delle tasse, n. 3.000.

Il Ministro delle finanze determina con proprio decreto le nuove piante organiche dei ruoli sopra indicati, secondo i criteri di cui all'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 2.

Per il coordinamento dei servizi relativi all'attuazione della riforma tributaria in connessione con l'attivazione dell'anagrafe tributaria i ruoli del personale direttivo del Ministero delle finanze — Direzione generale delle imposte dirette e Direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari — sono aumentati come segue:

carriera direttiva delle imposte dirette, n. 1.800;

carriera direttiva delle tasse - ruolo degli uffici del registro, n. 406.

Il Ministro delle finanze determina con proprio decreto le nuove piante organiche dei suddetti ruoli in base ai criteri indicati nel secondo comma, numero 2, dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 3.

La disposizione contenuta nel quarto comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera, con effetto dalla data di entrata in vigore della legge stessa, per i ruoli del personale del Ministero delle finanze.

Nei ruoli di cui al precedente comma sono resi, altresì, disponibili i posti per i quali si è verificata vacanza in conseguenza del-

l'applicazione dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

Art. 4.

Per la copertura dei posti indicati nel precedente articolo 1, il Ministro delle finanze può indire concorsi speciali, anche in deroga all'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, ed agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077. Tali concorsi sono indetti su base regionale da espletare contemporaneamente per tutto il territorio nazionale.

I concorsi di cui al precedente comma possono essere unici per più ruoli.

Art. 5.

Nelle domande di ammissione ai concorsi espletati per la copertura dei posti di cui al precedente articolo 1, gli aspiranti, oltre a dichiarare quanto prescritto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, devono dichiarare anche il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina. Nelle domande di ammissione gli aspiranti devono, altresì, indicare, in ordine di preferenza, i ruoli in cui, se vincitori, intendono essere nominati.

Il limite massimo di età per l'accesso alla carriera esecutiva, è fissato in anni 26; per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe detto limite non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, gli anni 36.

Non si applicano le norme contenute nell'articolo 200, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nell'articolo 22 della legge 19 luglio 1962, n. 959, e nell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6.

Nei concorsi speciali indicati nel precedente articolo 4 la commissione esaminatrice è composta come segue:

da un funzionario del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a primo dirigente, presidente;

da due funzionari del Ministero delle finanze, con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione, membri, e da due esperti in meccanografia, scienza dell'informazione e psicologia applicata, anche estranei all'amministrazione dello Stato, membri.

La prova d'esame dei concorsi unici è svolta nel capoluogo della regione per la quale i concorsi sono indetti. Alle operazioni relative allo svolgimento della prova stessa provvede, in ciascuna regione, una commissione, nominata dal Ministro delle finanze e così composta:

dall'intendente di finanza del capoluogo della regione o, in caso di assenza o impedimento del medesimo, dal funzionario della carriera direttiva in servizio presso la stessa intendenza di finanza in possesso della qualifica più elevata, presidente;

da due funzionari con qualifica non inferiore a direttore di sezione, membri.

Le funzioni di segretario della commissione di cui al precedente comma sono svolte da un funzionario con qualifica non inferiore a consigliere.

La commissione di cui ai precedenti commi esaurisce i propri compiti con l'invio degli elaborati alla commissione esaminatrice.

La commissione di cui al comma precedente, può essere presieduta da un primo dirigente o da un funzionario con qualifica non inferiore a direttore aggiunto di divisione od equiparata della carriera direttiva delle intendenze di finanza, in servizio presso l'intendenza di finanza del capoluogo della regione.

Le funzioni di segretario delle commissioni esaminatrici di cui al presente articolo sono svolte da funzionari con qualifica di direttore di sezione o di consigliere.

Art. 7.

Per le carriere esecutive, le prove d'esame dei concorsi indetti ai sensi del precedente articolo 5 consistono in una unica prova attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica.

Le modalità per lo svolgimento del concorso debbono comunque prevedere che la

valutazione degli elaborati sia effettuata con mezzi meccanografici od elettronici. Le modalità stesse sono determinate dal bando con il quale è indetto il concorso medesimo, anche in deroga agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ed in modo che siano comunque assicurate idonee garanzie di autenticità e di segretezza.

I questionari delle prove attitudinali, di cui ai precedenti commi, possono essere acquistati presso ditte specializzate nella materia. La Commissione esaminatrice, sulla base dei diversi questionari forniti in plico sigillato dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari medesimi, provvede a stabilire la prova di esame, costituita da una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, scelti dai questionari acquistati in misura non superiore ad un terzo per ciascun questionario. Le relative soluzioni sono fornite, in plico sigillato, dalla ditta incaricata della compilazione dei questionari.

Il Ministro delle finanze può altresì stipulare con le ditte specializzate fornitrici dei questionari, o con altre, convenzioni per la stampa del questionario stabilito dalla commissione esaminatrice quale prova di esame, nonchè per la valutazione meccanografica od elettronica degli elaborati. La stampa del questionario sarà effettuata sotto la diretta sorveglianza degli organi dell'amministrazione finanziaria, con l'ausilio della Guardia di finanza.

Le soluzioni dei questionari acquistati per la determinazione della prova di esame sono conservate dal presidente della commissione esaminatrice in plico sigillato che sarà aperto soltanto al momento della valutazione degli elaborati. Le operazioni relative a tale valutazione sono effettuate sotto la diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

I titolari delle ditte specializzate di cui al presente articolo ed il personale dipendente sono tenuti al segreto d'ufficio; in caso di inosservanza, si applicano le pene stabilite dall'articolo 326 del codice penale.

Le spese occorrenti all'acquisto dei questionari, alla valutazione delle prove e, comunque, all'espletamento dei concorsi di cui alla presente legge, sono a carico dei capi-

toli 1068 e 1069 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1974, con l'osservanza delle norme di cui al quarto ed all'ultimo comma dell'articolo 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

I compensi ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui al precedente articolo 17 della presente legge, estranei all'amministrazione dello Stato, sono determinati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, con apposito decreto del Ministro delle finanze.

Art. 8.

Sulla base delle graduatorie di merito dei concorsi comunque espletati per la copertura dei posti indicati nel precedente articolo 1, compilate dalle commissioni esaminatrici, e sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nelle domande di ammissione, vengono formate le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi stessi. Tali graduatorie sono approvate con decreto del Ministro delle finanze immediatamente efficace.

Con i decreti che approvano le graduatorie di cui al comma precedente, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie dei concorsi di cui all'ultimo comma dell'articolo 4, sono assegnati ai singoli ruoli, rispettando le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle stesse.

I vincitori del concorso che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati discrezionalmente ad un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di cui al precedente comma sono invitati ad assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro venti giorni dalla data di ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Con la lettera raccomandata di cui al comma precedente, i candidati sono, altresì, invitati a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, la documentazione relativa al possesso

dei requisiti prescritti per la nomina nel bando di concorso e, ove occorra, dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di ammissione.

La mancata assunzione di servizio entro il termine di cui al quarto comma del presente articolo o la mancata o incompleta consegna della documentazione di cui al precedente comma importano la decadenza dal diritto alla nomina.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai commi precedenti, accertate dal competente ufficio dell'amministrazione centrale del Ministero delle finanze, al quale la documentazione stessa è trasmessa dal funzionario che ha immesso in servizio il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato, entro 30 giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Gli impiegati di cui al presente articolo sono nominati in prova, con decorrenza dalla data di assunzione in servizio, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina. Essi sono destinati, durante il periodo di prova, a frequentare un corso obbligatorio di meccanografia.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio ai sensi del presente articolo si provvede con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Si applica il terzo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593.

Fermo restando il disposto dell'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il rapporto di impiego si risolve di diritto nei confronti di coloro che, sulla base della documentazione prodotta e degli accertamenti eseguiti al riguardo, non risultino in possesso dei requisiti per la nomina, nonchè di coloro che non abbiano riportato giudizio favorevole al termine del corso obbligatorio di cui al presente articolo.

Ai medesimi spetta, in tali casi, una indennità pari ad una mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I posti che si rendono disponibili per effetto della risoluzione del rapporto di impiego o per la decadenza dal diritto alla nomina, previsti dal presente articolo, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della relativa graduatoria ed anche indipendentemente dalle preferenze indicate, ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione.

Ai fini del collocamento nei singoli ruoli dei vincitori dei concorsi unici, di cui all'ultimo comma dell'articolo 15, che abbiano conseguito la nomina all'impiego, vengono formate graduatorie nazionali sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame e degli eventuali titoli preferenziali e di precedenza.

Il personale nominato all'impiego ai sensi della presente legge dovrà permanere negli uffici situati nel territorio della regione per un periodo non inferiore a dieci anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

È vietata l'utilizzazione del personale di meccanografia in mansioni diverse da quelle per le quali è stato assunto, nonché l'assegnazione, anche temporanea, dello stesso ad uffici diversi da quelli per i quali sono istituiti i ruoli cui esso appartiene.

Art. 9.

All'onere conseguente all'applicazione della presente legge si provvede con un'aliquota delle entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.